



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 21/12/2006)

Art. 1- Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

Art. 2 – Definizione di passo e accesso carrabile

1. Si considera passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalata con l'apposito segnale di cui alla figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Quando non sussistono le caratteristiche di cui al comma precedente, l'apertura di una proprietà privata che immette direttamente sulla pubblica proprietà è definita "accesso" o "passo carrabile a raso" ed il divieto di sosta nella zona antistante con posizionamento del relativo segnale è subordinato a espressa richiesta del proprietario (secondo l'art. 46 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Art. 3 – Autorizzazione alla Costruzione

1. Sulle strade di proprietà Comunale l'apertura di nuovi passi e le trasformazioni a quelli esistenti sono soggette al rilascio di una preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
3. I passi e gli accessi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
4. L'Autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 4 – Competenza al Rilascio delle Autorizzazioni

1. L'ufficio Tecnico Comunale e l'ufficio di Polizia Municipale partecipano di concerto, per le parti di loro competenza, alla istruttoria delle domande.
2. Competente al rilascio dell'autorizzazione del Passo Carrabile dell'ufficio Tecnico Comunale mentre per il rilascio dell'autorizzazione all'Accesso Carrabile è il Responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale dopo aver acquisito i pareri del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e, nel caso in cui sia previsto il pagamento di eventuale canone di occupazione, del parere del Responsabile dell'Ufficio Tributi

3. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere in bollo e corredate da adeguata documentazione tecnica.

Art. 5 – Presentazione della Domanda al Comune

1. La domanda per la richiesta di concessione di nuovi passi carrabili e per variazioni o trasformazioni di quelli esistenti deve essere presentata all'Ufficio Tecnico, allegando una planimetria dove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'apertura del passo o un disegno in scala dello stesso dal quale siano individuabili gli elementi essenziali.
2. In caso di passi carrabili inserite in domande di concessione edilizia, la domanda di cui al comma precedente non dovrà essere presentata e la concessione rilasciata avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione dei passi carrabili risultanti dal progetto approvato.
3. La domanda per ottenere l'autorizzazione ed il rilascio del cartello segnaletico da apporre sui passi e sugli accessi carrabili deve essere presentata all'Ufficio Polizia Municipale e deve riportare i dati anagrafici del richiedente, l'ubicazione del passo o accesso carrabile, gli estremi dell'eventuale autorizzazione/ concessione edilizia nella quale è contenuto il passo e l'apertura in metri lineari.
4. I passi carrabili e gli accessi posti lungo le strade provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale sono soggetti alle norme del presente regolamento, ai sensi dell'art. 26 del codice della strada.

Art. 6 – Formalità del Provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo di cui al successo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque accedere gli anni 29 (ventinove).
2. L'Autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che L'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7. – Canoni ed altri oneri

1. Per ogni passo carrabile autorizzato, se previsto, è dovuto un canone annuo, a favore del Comune, da corrispondere in una o più soluzioni, secondo le modalità previste nel vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 8 – Riconoscimento del Passo o Accesso Carrabile

1. Ogni passo o accesso carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa, il quale deve recare il numero e la data dell'autorizzazione.
2. Il segnale in questione è fornito dall'Ufficio di Polizia Municipale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo della somma dovuta a titolo di rimborso spese, comprendenti il costo del cartello segnaletico e le spese dell'istruttoria, definite con atto formale della Giunta Comunale.
3. L'Ufficio Tecnico e l'ufficio di Polizia Municipale, ognuno con le proprie competenze, sono obbligati a registrare le autorizzazioni rilasciate.

Art. 9 – Passo Carrabile di Accesso a più Proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servono di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salvo ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'unità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Art. 10 – Strade Private Aperte al Pubblico Transito

I passi e gli accessi carrabili insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1° lettera (e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 11 – Sanzioni

Le violazioni alle norma del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 art. 22, 26 e 27) e relativo Regolamento di esecuzione (art. 46).

Art. 12. – Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività.